



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO,  
FOLLINI, GASBARRI, PEGORER, NEGRI e SERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2008**

Norme di principio sulla rappresentanza militare

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organismi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo sono stati istituiti con la legge 11 luglio 1978, n. 382, «Norme di principio sulla disciplina militare», e i primi consigli sono stati eletti nel 1980.

Subito dopo, nel 1981, fu approvata la riforma della Polizia di Stato che trasformò radicalmente il modello preesistente, aprendo al reclutamento femminile e riconoscendo il diritto al sindacato. Si è trattato di un quadro di scelte progressiste e riformatrici che hanno consentito sia al mondo militare, sia al mondo della polizia di crescere e di fare un significativo passo in avanti.

L'esperienza consolidatasi intorno a quelle proposte ha dimostrato di saper crescere sia a livello istituzionale che nel rapporto con le istanze politico-parlamentari.

Sul piano istituzionale è rilevante, senza dubbio, l'istituzione, nel 1994, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del comparto «sicurezza-difesa», con l'ammissione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) ad una pratica di concertazione. Con questo passaggio il COCER ha acquisito un ruolo para-negoziale. Un procedimento che si è sviluppato parallelamente alla contrattazione, prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile, sindacalizzate e contrattualizzate fin dal 1981.

A quasi trent'anni dalla riforma, che fu certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora, la legge del 1978 mostra però tutti i suoi limiti.

Nel comparto della sicurezza-difesa si rinnovano «i contenuti del rapporto di impiego» normativo ed economico di 500.000 operatori della sicurezza e della difesa.

Si tratta di agenti di Polizia, Carabinieri, finanziari, soldati, ai quali affidiamo la nostra sicurezza, gli impegni per il mantenimento della pace e parte significativa del prestigio del nostro Paese.

Sono tutte persone, uomini e donne, chiamate a una vita di sacrifici. Non sempre il valore di questo sacrificio viene riconosciuto nel modo giusto. Non sono mancati eccessi retorici, mentre crediamo che la risposta migliore sia saper guardare con rispetto e attenzione alle richieste che provengono dal mondo militare e da quello della sicurezza, come a una componente sociale del Paese. Una componente di uomini e donne verso i quali la politica deve saper costruire adeguate misure di protezione sociale sui grandi temi della casa, della certezza del rapporto di lavoro, della possibilità di conciliare le esigenze del servizio con quelle della vita familiare e privata e riconoscere la specificità del servizio prestato al Paese.

Questa realtà sociale, che per quanto riguarda le Forze armate è totalmente cambiata con la sospensione della leva obbligatoria ed il passaggio al modello professionale, ha diritto a veder aggiornati e rafforzati gli strumenti di tutela rappresentativa.

Negli altri Paesi europei il diritto di associazione esiste da molti anni.

La Costituzione belga garantisce ai militari il diritto di associazione e precisa che i diritti e i doveri del personale militare sono determinati dalla legge. La legge dell'11 luglio 1978 relativa alla organizzazione delle relazioni tra le autorità pubbliche e i sindacati del personale militare delle forze terrestri, aeree e navali e del servizio medico autorizza i militari belgi ad aderire sia ad una organizzazione sindacale professionale militare, sia ad una organizzazione sindacale

affiliata ad un sindacato rappresentato nel Consiglio nazionale del lavoro.

In Francia i diritti politici e sindacali dei militari sono regolati dalla legge n. 72-662 del 13 luglio 1972 relativa allo statuto generale delle Forze armate, ma una forma di rappresentanza collettiva è presente negli organismi consultivi interni e specifici alle Forze armate.

Con la riforma della fine del 1989 si è preferito decentralizzare il CSFM con la creazione di sette consigli della funzione militare (CFM) istituiti a livello nazionale all'interno dalle quattro armi (esercito, marina, aviazione e gendarmeria) e della delegazione generale per gli armamenti e del servizio della sanità militare.

In Germania la legge del 1975 che disciplina lo statuto dei militari (*Soldatengesetz*) riconosce a questi ultimi gli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini, ma fissa alcuni limiti al loro esercizio, motivati dalle speciali caratteristiche di questa professione. Così, i militari godono delle libertà costituzionali di espressione e di riunione, al pari di tutti gli altri cittadini. Tuttavia, questi diritti sono soggetti ad una serie di limiti, in particolare durante il servizio e nelle aree militari.

Nel Regno Unito i diritti civili e politici del personale militare sono disciplinati da norme di emanazione regia, essendo la direzione delle tre forze armate prerogativa tradizionale della Corona. Tali norme sono ispirate al principio della assoluta neutralità politica delle forze armate, e pongono, di conseguenza, limiti e condizioni all'esercizio di alcuni diritti fondamentali ai loro appartenenti. Sicché al personale militare è riconosciuto, in linea di principio, il diritto di riu-

nione e di associazione, e, pertanto, quello di partecipare a riunioni, se organizzate da sindacati dei lavoratori civili o da associazioni professionali, ma fuori dell'orario di servizio e senza indossare l'uniforme.

L'attività di natura sindacale è consentita al personale militare nella forma dell'adesione a sindacati civili, e, in particolare, se svolta nell'ambito di associazioni di categoria che abbiano per finalità il miglioramento delle competenze professionali e delle condizioni di lavoro: il Ministro della difesa ha facoltà, in questo caso, di concludere accordi di collaborazione con le maggiori organizzazioni.

Il presente disegno di legge intende corrispondere alla nuova realtà che c'è nel nostro Paese e a quanto previsto nella legislazione degli altri Paesi europei prevedendo il ruolo di parte sociale del COCER e la piena titolarità dell'organismo rappresentativo nei procedimenti di negoziazione, il riconoscimento e la valorizzazione della specificità, la concertazione integrativa a livello locale, la concertazione dei consigli regionali e di base della rappresentanza militare con le regioni e gli enti locali, nuove modalità per l'elezione di un segretario generale con le funzioni di rappresentanza del consiglio in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'amministrazione militare dei consigli, la piena libertà di espressione e d'informazione.

Riconfermiamo infine la fiducia alla rappresentanza elettiva e accanto ad essa prevediamo il diritto di associazione senza più il preventivo assenso del Ministro della difesa. Un quadro, quindi, basato su una concezione nuova, che crediamo più in linea con le aspettative e le giuste istanze del mondo militare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Riconoscimento del ruolo di parte sociale del COCER)*

1. La Repubblica riconosce alla rappresentanza elettiva del personale militare, di seguito denominata «rappresentanza militare», il ruolo di parte sociale.

2. I consigli nazionali della rappresentanza militare, di seguito denominati «COCER» sono delegati ai rapporti con il Governo per le consultazioni sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.

3. Ai consigli della rappresentanza militare è riconosciuta dalle Amministrazioni di appartenenza un'autonomia economica e gestionale per lo svolgimento delle attività di competenza.

## Art. 2.

*(Attribuzioni e competenze della rappresentanza militare)*

1. Sulle materie di competenza di cui all'articolo 1, i COCER formulano proposte in merito a:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) licenze, aspettativa e permessi;

- d) formazione e qualificazione professionale;
- e) disciplina generale in materia di alloggi;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, nonché di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sulla applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) trattamento economico di missione e trasferimento;
- i) mobilità del personale e attribuzione degli incarichi;
- l) processi di adeguamento, ristrutturazione e riorganizzazione di enti e reparti, dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e la mobilità del personale;
- m) trattamenti previdenziali di base e integrativi.

### Art. 3.

#### *(Titolarietà della negoziazione)*

1. La titolarità dei procedimenti di negoziazione è assegnata ai COCER articolati in due distinti comparti:

- a) comparto difesa costituito da un organo centrale interforze in rappresentanza di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare;
- b) comparto sicurezza costituito da un organo centrale in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri e da un organo centrale in rappresentanza del Corpo della guardia di finanza.

2. L'organo centrale interforze del comparto difesa e quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza hanno ciascuno autonomia deliberante. Essi tuttavia possono riunirsi e deliberare congiuntamente su questioni di comune interesse.

3. L'organo centrale interforze del comparto difesa e quello allargato alle Forze di

polizia ad ordinamento militare ai sensi del comma 2, secondo periodo, possono essere articolati e deliberare, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze per ogni categoria, come definita dal regolamento di cui all'articolo 16, o in sezioni di Forza armata.

4. Per le procedure di contrattazione è istituita un'articolazione speciale del Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine nella elezione del COCER della Marina militare deve essere garantita la presenza di almeno un delegato delle Capitanerie di porto per ogni categoria rappresentata.

#### Art. 4.

##### *(Ruolo negoziale del COCER)*

1. Almeno trenta giorni prima dell'apertura delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato, i COCER presentano al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la piattaforma riassuntiva, elaborata di concerto con i consigli regionali della rappresentanza militare (CORER) ed i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione.

2. La composizione delle delegazioni dei COCER che partecipano al procedimento di negoziazione è deliberata dai relativi consigli. Le delegazioni operano in piena autonomia nei confronti dei soggetti rappresentativi delle parti pubbliche.

3. La mancata accettazione da parte della rappresentanza militare degli esiti della sessione di negoziazione determina la sospensione del procedimento negoziale. La sospensione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata dai COCER, e viene trasmessa, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Presidente del Consiglio

dei ministri che può disporre per un'ulteriore sessione di negoziazione da tenersi non prima di tre mesi dalla data del rinvio.

Art. 5.

*(Riconoscimento e valorizzazione  
della specificità)*

1. La specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è riconosciuta e valorizzata nella definizione dei contenuti del rapporto d'impiego con ciascun Ministro da cui funzionalmente dipendono i soggetti interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori dei comparti, è istituito un apposito Fondo presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri annualmente rideterminato, con la legge finanziaria, d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

3. Ai fini dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. Entro tre mesi dalla data di conclusione del procedimento di negoziazione con cui vengono definiti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti convocano le organizzazioni sindacali e le delegazioni dei COCER, di cui all'articolo 4, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun Ministero, al fine di definire con un ulteriore procedimento di negoziazione il riconoscimento e la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

#### Art. 6.

##### *(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)*

1. Le autorità politiche di riferimento dei COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza;

c) il Ministro dell'interno per le materie che riguardano gli aspetti funzionali dell'Arma dei carabinieri;

d) il Ministro dei trasporti per le questioni di specifico interesse del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Le autorità di cui al comma 1 partecipano, in rappresentanza della parte pubblica, alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare dei comparti difesa e sicurezza.

3. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



## Art. 7.

*(Rapporti istituzionali e concertazione a livello regionale e con gli enti locali)*

1. I consigli regionali, provinciali e comunali riconoscono rispettivamente nei CORER e nei COBAR l'interlocutore rappresentativo del personale militare sulle materie di competenza. A tal fine sono costituiti a livello corrispondente articolazioni interforze della rappresentanza militare composti dai delegati di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, competenti a trattare con le regioni e gli enti locali le materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento alla edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.

## Art. 8.

*(Concertazione integrativa a livello locale)*

1. La concertazione integrativa a livello locale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dagli accordi tra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6. Può avere ambito territoriale e riguardare i CORER e i COBAR. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede locale accordi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dagli accordi stabiliti in sede nazionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

## Art. 9.

*(Nuove modalità per l'elezione  
e la composizione dei consigli)*

1. I delegati dei consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), così come individuati dall'articolo 18, secondo comma, lettera *c*), della legge 11 luglio 1978, n. 382, sono eletti con le modalità previste dal comma 2.

2. I candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente. Per le candidature presentate attraverso liste deve essere garantita, in ciascuna di esse, la partecipazione di candidati di tutte le categorie, come definite dal regolamento di cui all'articolo 16, e di almeno un candidato donna. Ogni elettore esprime il proprio voto di preferenza sui candidati di tutte le categorie.

3. I COCER e i CORER sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, determinato dal regolamento di cui all'articolo 16. I COBAR sono costituiti dai rappresentanti eletti per ciascuna delle categorie presenti al livello considerato. Deve essere garantita l'elezione di candidati di tutte le categorie in proporzione alla loro consistenza numerica evitando che gli eletti di una sola categoria rappresentino la maggioranza dei membri del consiglio di cui fanno parte.

4. Sono costituiti, in luogo degli attuali consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), i consigli regionali della rappresentanza militare (CORER) per ciascuna Forza armata, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, a livello regionale. Per l'elezione dei delegati di tali consigli hanno diritto di voto gli eletti

nei consigli di base presenti nella regione, con le modalità di cui al comma 2.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 16 sono istituite circoscrizioni elettorali su base interregionale per l'elezione dei delegati dei COCER. Per tali elezioni hanno diritto di voto i delegati eletti nei consigli di base presenti nella suddetta circoscrizione interregionale, con le modalità di cui al comma 2.

6. Per il Corpo delle capitanerie di porto sono istituiti almeno due CORER.

7. Ai rappresentanti di ciascun consiglio è aggiunta, ove non eletta, la più votata tra le candidate donna. La stessa entra a far parte del consiglio a pieno titolo.

8. Nei casi in cui il livello regionale si identifica con un solo COBAR, lo stesso organismo svolge le funzioni di CORER.

#### Art. 10.

##### *(Organi dei consigli di rappresentanza)*

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare l'assemblea, il presidente, il segretario generale e il comitato di presidenza.

2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento.

3. In ciascun consiglio è istituita la figura del segretario generale. È eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i delegati del consiglio senza distinzione di grado e categoria.

4. Il segretario generale agisce su delega del consiglio che lo ha eletto e ne assume le funzioni di rappresentanza in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'amministrazione militare.

## Art. 11.

*(Rieleggibilità)*

1. I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di delegato della rappresentanza militare non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

## Art. 12.

*(Diritto di associazione)*

1. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la facoltà di costituire associazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività delle associazioni.

## Art. 13.

*(Rapporti con altri organismi)*

1. Ai consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita la partecipazione ad incontri o convegni con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro.

## Art. 14.

*(Propaganda elettorale)*

1. Per la propaganda elettorale, la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, regionale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, previa intesa con i comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

## Art. 15.

*(Tutela e diritti dei delegati)*

1. L'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni pertinenti le competenze attribuite alla rappresentanza militare, nonché partecipare a convegni, seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale e non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso dei delegati medesimi.

4. In base alle rispettive competenze, i COCER, i CORER e i COBAR sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

## Art. 16.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Il Ministro della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, d'intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel definire i procedimenti elettorali individua, in particolare, le modalità per la formazione delle liste di cui all'articolo 9, comma 2, nonché i procedimenti relativi alla attuazione delle assemblee intercategoriale a livello di base, regionali e interregionali per l'elezione rispettivamente dei delegati dei COBAR, dei CORER e dei COCER. Per l'Arma dei carabinieri, in ragione della diffusa presenza degli enti territoriali dell'Arma, viene fissato il numero minimo significativo di elettori che concorrono alla elezione di ciascun COBAR.

3. Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresì la suddivisione del personale militare nelle varie categorie.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, con il quale si definiscono le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

## Art. 17.

*(Informazione)*

1. La diffusione degli atti e delle deliberazioni dei consigli della rappresentanza militare è libera e rientra nelle competenze di ciascun consiglio. Per tale attività i consigli possono avvalersi anche di risorse delle amministrazioni di appartenenza. Le delibera-

zioni o i comunicati possono essere resi pubblici anche da singoli delegati.

Art. 18.

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, la parola: «professionali» è soppressa ed il terzo comma è abrogato.

